

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5360 del 17/10/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013- DITTA RAPID MIX SRL è AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE DI PREMISCELATI PER L'EDIZLIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA MATTEI N. 25
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5573 del 17/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciasette OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013- DITTA RAPID MIX SRL – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE DI PREMISCELATI PER L'EDILIZIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA MATTEI N. 25

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

1. la nota del 20.08.2018 dello Sportello Unico dei Comuni della Bassa Val d'Arda Fiume Po (prot. Arpaee nn. 12851 21.08.2018), con la quale era trasmessa l'istanza presentata dalla ditta **RAPID MIX S.r.l. (C.F. 00872420336)** per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova sull'Arda, via Mattei n. 25;
2. la nota prot. Arpaee n. 13270 del 30.08.2018 con cui la SAC di Arpaee, in sede di verifica di correttezza formale ha evidenziato, per il prosieguo dell'istruttoria, che l'autorizzazione citata dal proponente (D.D. n. 1552 del 27.07.2005) risulta essere scaduta, e pertanto la richiesta di AUA di cui sopra verrà trattata come un nuovo stabilimento e dovrà anche essere completata con le informazioni relative anche alle emissioni esistenti;
3. la documentazione integrativa pervenuta tramite nota del SUAP n. 13228 del 03.10.2018 (prot. Arpaee n. 15360 di pari data);

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda unicamente il seguente titolo ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Appurato che:

- l'Azienda effettua l'attività di produzione malte premiscelate con leganti, idraulici e non, inerti ed additivi destinati prevalentemente al settore dell'edilizia ed attività affini;
- con l'istanza di AUA in argomento la Ditta intende:
 - predisporre un laboratorio allo scopo di collaudare e testare la qualità dei prodotti finiti, sia in polvere (malte, cementi e affini prodotti in via Mattei n. 25) che liquidi (resine prodotte in altri stabilimenti dell'Azienda) prima di essere avviati al mercato, dove verranno testati non solo i prodotti finiti confezionati nello stabilimento, ma verranno fatti anche test relativamente ad alcuni prodotti realizzati in altri stabilimenti produttivi dell'Azienda; le emissioni generate dalle attività sopra descritte verranno nominate E26 ed E27
 - eliminare l'emissione (esistente) E25;

Richiamate integralmente le risultanze della conferenza di servizi che nella seduta del 16 ottobre 2018 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alla Ditta RAPID MIX SRL per l'attività di "produzione di premiscelati per l'edilizia" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Villanova sull'Arda (PC), via Mattei n. 25;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A;

Visto, inoltre, il regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo, da ultimo revisionato con DDG n. 87 dell'01/09/2017;

Ritenuto in relazione alle risultanze della Conferenza di Servizi nella seduta del 16/10/2018, che sussistono i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta RAPID MIX SRL per l'attività di "*produzione di premiscelati per l'edilizia*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC), via Mattei n. 25;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa;

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta RAPID MIX SRL (c.f. 00872420336), per l'attività di " produzione di premiscelati per l'edilizia" svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC), via Mattei n. 25. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269/2006 , i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONI N. E1 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E2 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E3 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E4 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E5 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E6 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E7 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E8 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E9 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E10 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E11 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E12 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E13 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	13 m

EMISSIONI N. E14 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
----------------------------	-------

Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	9 m

EMISSIONI N. E15 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	16 m

EMISSIONI N. E16 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	16 m

EMISSIONI N. E17 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	16 m

EMISSIONI N. E18 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	16 m

EMISSIONI N. E19 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI PICCOLE

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONI N. E20 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI PICCOLE

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONI N. E21 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI PICCOLE

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONI N. E22 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI PICCOLE

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E23 – DOSAGGIO MISCELAZIONE ED INSACCO “CONFEZIONI GRANDI”

Portata massima	12500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E24 – PRODUZIONE CONFEZIONI PICCOLE

Portata massima	2800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 – LABORATORIO LIQUIDI

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come	100 Mg/Nm ³

Ctot
Aldeidi totali 10 Mg/Nm³

EMISSIONE N. E27 – LABORATORIO POLVERI

Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 8 m

Concentrazioni massime ammesse di inquinanti:

Materiale particolare 10 Mg/Nm³

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) per quanto riguarda tutte le emissioni da E1 a E22 derivanti dai silos di stoccaggio delle materie prime non sono fissati limiti di emissione. I filtri a servizio di tutti i silos di stoccaggio delle materie prime dovranno essere dotati di pressostati differenziali, atti alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi. I dati registrati dai pressostati dovranno essere annotati con frequenza almeno settimanale, su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo; su tale registro suddetto dovranno essere annotati anche le operazioni di manutenzione/sostituzione effettuate ai filtri, sia programmate sia straordinarie;
- c) i camini di emissione **E23, E24, E26 ed E27** devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione del **composti organici volatili (espressi come Ctot)**;
 - EPA TO 11/A per la determinazione delle **aldeidi**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per E26 ed E27 e l'obbligo di effettuare i controlli di messa a regime di cui al punto l) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- g) i monitoraggi alle emissioni E23 ed E24 devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento, avere una frequenza almeno annuale ed essere eseguiti secondo le modalità sopra indicate;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpa) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare i due mesi;
- k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

- l) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E23, E24, E26 ed E27 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **fare salvo** il fatto che il gestore debba mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **dare atto** che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP dell'Unione Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.